

IL LINGUAGGIO MISOGINO SUI *SOCIAL NETWORK*: UN FENOMENO CHE TOCCA ANCHE LE UNIVERSITÀ?

Cecilia Siccardi

SOMMARIO: 1. Premessa: il progetto DIR-LING+ e le ragioni del *focus* sul linguaggio misogino negli Atenei. - 2. Le diverse forme della misoginia *on line* nelle Università. - 3. Principi costituzionali: tra libertà di manifestazione del pensiero, libertà di insegnamento e rispetto dei diritti altrui. - 4. Il vuoto normativo e le proposte di legge volte a contrastare la misoginia *on line* e *off line*. - 5. I *social network* degli Atenei: quali regole?. - 6. La normativa interna degli Atenei: argine all'odio contro le donne?. - 7. Alcune proposte.

1. Premessa: il progetto DIR-LING+ e le ragioni del *focus* sul linguaggio misogino negli Atenei

Nelle ricerche condotte nell'ambito del progetto "I linguaggi del diritto e dei diritti, fra normazione, interpretazione e divulgazione: sostenibilità sociale a Milano e a Berlino" ci si è proposti di analizzare un tema specifico, quello del linguaggio utilizzato sulle pagine *social* degli Atenei o in qualche modo connesse a questi ultimi (es. pagine dei docenti, gruppi di studenti), il quale può assumere carattere discriminatorio, soprattutto nei confronti delle donne.

Prima di delineare i risultati emersi dallo studio svolto, è necessario premettere le ragioni alla base di una simile delimitazione del campo di indagine.

Si è scelto di concentrare l'analisi sulle pagine *social* poiché, sempre più spesso, le Università rendono note le scelte, intraprese con atti giuridici interni, mediante la pubblicazione di messaggi sui *social network*. In altri termini, sui *social* vengono pubblicati quotidianamente c.d. "testi divulgativi", intesi quali «testi esplicativi dei

documenti normativi e applicativi»¹. Questo contributo non si concentrerà tanto sul linguaggio della “normazione”, quanto piuttosto sul linguaggio della “divulgazione”, che costituisce un’asse di ricerca del progetto DIR-LING+, nonché sul linguaggio delle conseguenti reazioni che tale divulgazione può scatenare.

Infatti, alla pubblicazione di messaggi sulle pagine *social* ufficiali degli Atenei potrebbero seguire commenti da parte di *follower*, sia esterni sia interni alla comunità accademica, i quali potrebbero a loro volta condividere la notizia, scatenando ulteriori commenti sulle pagine personali.

Il progressivo utilizzo dei *social network* ha consentito alle Università di comunicare con un pubblico sempre più ampio, esponendosi inevitabilmente al rischio di commenti indesiderati e, talvolta, discriminatori.

Come si dirà, il fenomeno è vario e difficilmente classificabile, coinvolgendo non solo le pagine dei singoli Atenei, ma quelle di docenti, di studenti, di componenti della più ampia comunità universitaria; o ancora quelle di gruppi connessi nei modi più diversi al mondo accademico (es. per un corso, per la preparazione di un esame). L’ampiezza e la novità del fenomeno per le Università, che hanno solo di recente potenziato le proprie pagine *social*, ha reso necessario l’avvio di uno studio sul tema.

In tale contesto, l’analisi si è concentrata sul linguaggio misogino in ragione del fatto che i dati dimostrano come le donne siano la categoria più colpita dall’odio *on line*. L’edizione del 2020 del progetto la “Mappa dell’Intolleranza”² promosso dall’associazione Vox-Osservatorio italiano sui Diritti, volto a monitorare la diffusione del linguaggio dell’odio su twitter, evidenzia come dei 1.304.537 tweet estratti il 49% è misogino³.

1. Scheda del progetto “I linguaggi del diritto e dei diritti, fra normazione, interpretazione e divulgazione”, Bando Seed, 2019, p. 8.

2. Il progetto “Mappa dell’Intolleranza”, promosso nel 2015 dall’associazione Vox-Osservatorio Italiano sui Diritti (fondatrice prof.ssa Marilisa D’Amico e la giornalista Silvia Brena), insieme a quattro Università (Università degli Studi di Milano, Università La Sapienza di Roma, Università Aldo Moro di Bari, Università Cattolica di Milano), mira ad individuare le zone d’Italia dove l’odio *on line* è più diffuso, geolocalizzando i *tweet* discriminatori contro donne, ebrei, islamici, disabili, migranti, omosessuali. Per i dettagli del progetto cfr. la cartella stampa dell’edizione 2020, pubblicata sul sito dell’associazione www.voxdiritti.it.

3. Cfr. i risultati delle cinque edizioni del progetto “Mappa dell’Intolleranza”, appena citato.

Inoltre, si è ritenuto particolarmente importante analizzare la misoginia in ambito universitario. Sempre i risultati del progetto “Mappa dell’intolleranza” del 2020 dimostrano come le donne – soprattutto a partire dall’inizio della pandemia e dalla diffusione dello *smart working* – vengano insultate sui *social network* non più in ragione del loro aspetto fisico (*body shaming*), ma in ragione delle loro competenze e professionalità⁴. Alla luce di questa evidenza, si è ritenuto opportuno verificare se questa tendenza si sia replicata anche in ambito accademico, dove studentesse, dottorande, ricercatrici e professoressa potrebbero divenire vittime di misoginia, proprio in ragione delle loro capacità.

Al fine di indagare il tema appena descritto, la ricerca si è focalizzata su tre piani differenti.

In primo luogo, si sono analizzate le pagine *social* degli Atenei al fine di individuare le caratteristiche, gli autori e le vittime del linguaggio misogino in Università, ponendo l’attenzione su alcuni casi emblematici (par. 2).

In secondo luogo, si sono ricostruiti i principi costituzionali e il contesto normativo, caratterizzato dall’assenza di norme vincolanti in materia (par. 3 e par. 4).

In terzo luogo, ci si è concentrati sul mondo accademico valutando: da un lato, le linee guida delle Università per la gestione delle pagine *social* (par. 5); dall’altro, i regolamenti interni degli Atenei, cercando di comprendere se essi contengano norme idonee a contrastare la misoginia *on line* (par. 6). Posto che il progetto DIR-LING+ è dedicato alle città di Milano e Berlino, la ricerca si è concentrata prevalentemente sulle pagine *social* e sulla normativa interna dell’Università degli Studi di Milano, confrontandoli ove necessario con le prassi di altri grandi Atenei pubblici (Università di Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Torino, Milano-Bicocca).

Infine, alla luce dell’analisi condotta, si sono individuate alcune proposte utili per arginare il fenomeno (par. 7).

2. Le diverse forme della misoginia *on line* nelle Università

In ambito accademico la misoginia può assumere diverse forme.

Come anticipato, infatti, il linguaggio misogino o sessista potrebbe svilupparsi sulle pagine *social* degli Atenei, in particolare nei commen-

4. Cfr. M. D’Amico, *Odio on line: limiti costituzionali e sovranazionali*, in M. D’Amico, C. Siccardi (a cura di), *La Costituzione non odia*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 17.

ti alle notizie. Si tratta di un'ipotesi rara poiché le pagine ufficiali⁵ degli Atenei sono costantemente monitorate dagli uffici comunicazione, che moderano i contenuti di tali pagine.

È più probabile, invece, che l'odio si scateni sulle pagine personali dei componenti della comunità universitaria o su quelle "non ufficiali" create per scopi connessi alla vita accademica⁶.

In effetti, il linguaggio misogino può essere diffuso in Università da diversi soggetti, come docenti, studenti o terzi non appartenenti alla comunità universitaria.

In primo luogo, parole discriminatorie e misogine possono essere utilizzate da docenti, pubblicate sulle pagine *social* o espresse durante lezioni o seminari.

Un *post* sessista è stato, ad esempio, pubblicato da un docente dell'Università degli Studi di Milano che, il giorno seguente alle elezioni americane del 2020, ha rivolto parole discriminatorie nei confronti della neominata Vice-Presidente americana Kamala Harris⁷.

La pandemia ha reso ancora più evidente la diffusione del sessismo ad opera dei docenti: frasi misogine pronunciate a lezione sono state registrate dagli studenti, poi postate sui *social*, condivise e rese virali. È il caso di un cultore della materia dell'Università di Bari, che all'inizio di un *webseminar*, ha affermato che «le donne non dovrebbero fare i giudici», scatenando la reazione degli studenti e dell'Ateneo⁸.

In secondo luogo, la misoginia può essere diffusa dagli studenti. Il fenomeno più pericoloso è quello che attiene alla creazione di gruppi o pagine, inizialmente volte a riunire gli studenti di un corso o di una

5. Le linee guida *social* dell'Università di Milano-Bicocca distinguono: a) «le Pagine Istituzionali Secondarie: account ufficiali di Progetti istituzionali, di strutture interne all'Ateneo, di Corsi di Studio, Master, etc.»; b) «Pagine Terziarie: account non ufficiali come pagine di Eventi, pagine universitarie/studentesche di socializzazione, Spin-Off, Ricerche, etc.». Cfr. <https://www.unimib.it/files/linee-guida-social>.

6. Ad esempio, le linee guida dell'Università di Bologna precisano che «l'Università di Bologna modera i propri spazi a posteriori, ovvero in un momento successivo alla pubblicazione, allo scopo di contenere, nei tempi e nei modi ragionevolmente esigibili, eventuali comportamenti contrari alle regole d'uso» cfr. <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/policy-utilizzo-spazi-social-universita-di-bologna>.

7. Cfr. la notizia sui quotidiani del 12 novembre https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/11/12/news/post_sessista_contro_kamala_harris_sotto_accusa_un_docente_della_statale_di_milano-274116388/.

8. Cfr. quotidiani del 18 novembre 2020 https://www.ansa.it/puglia/notizie/2020/11/18/universita-link-bari-frasi-sessiste-da-prof-a-lezione_50504219-777b-4e9a-b94f-bde5ac855945.html.

facoltà, che divengono incubatori d'odio. Gli esempi più eclatanti in questo senso si sono registrati nelle facoltà inglesi, ove le violenze scatenate in *chat* si sono trasformate in violenze fisiche⁹.

Infine, un linguaggio misogino può essere diffuso in ambito accademico da terzi, non appartenenti alla comunità universitaria. Si pensi, ad esempio, al fenomeno dello *zombombing*, definito la nuova frontiera dello *bate speech*, aumentato esponenzialmente dallo scoppio della pandemia: convegni, seminari, lezioni, registrate o trasmesse in *streaming*, su pagine *social*, sono stati interrotti da insulti sessisti pronunciati da disturbatori¹⁰.

Alla luce del contesto di fatto appena descritto è utile riflettere sulle possibili azioni da intraprendere, delineando i principi costituzionali che vengono in rilievo, nonché il quadro normativo di riferimento.

3. Principi costituzionali: tra libertà di manifestazione del pensiero, libertà di insegnamento e rispetto dei diritti altrui

Il tema della misoginia *on line* coinvolge principi costituzionali di primario rilievo.

Da un lato, la pubblicazione di un *post* su Facebook o qualsiasi altra piattaforma costituisce una manifestazione della libertà di pensiero sancita all'art. 21 della Costituzione¹¹.

Dall'altro, un *post* di carattere misogino o sessista potrebbe ledere altri principi costituzionalmente garantiti, come il principio di eguaglianza¹², il rispetto dei diritti inviolabili, sino a mettere in pericolo

9. Noto è il caso dell'Università di Durham https://www.ilmessaggero.it/mondo/choc_nell_ateneo_di_durham_un_club_dello_strupro_sessista_tra_i_maschi_piu_ricchi_del_campus-5464098.html.

10. La Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio ha elaborato nel 2020 delle linee guida per difendersi dallo *zombombing* cfr. <https://www.retecontroloodio.org/2021/01/27/le-regole-per-difendersi-dallo-zombombing/>.

11. Sul tema della libertà di espressione su *internet* M. Bassini, *Internet e libertà di espressione. Prospettive costituzionali e sovranazionali*, Aracne Editrice, Roma, 2019.

12. Sulla connessione tra comunicazione sessista e possibile lesione del principio di parità si veda su tutti M. D'Amico, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina, Milano, 2020. Sullo specifico tema della misoginia dal punto di vista del diritto costituzionale I. Pellizzone, *Dalla misoginia alla violenza di genere. Quale ruolo per il diritto?*, in M. D'Amico, C. Siccardi, *La Costituzione non odia*, cit., pp. 69 ss.

l'integrità fisica della persona, nel caso in cui il *post* sia idoneo a istigare atti di violenza.

Proprio questi principi costituzionali costituiscono un limite alla libertà di manifestazione del pensiero. Sul punto non si può non richiamare la tesi della prof.ssa Marilisa D'Amico, espressa nell'efficace formula «La Costituzione non odia»: la Costituzione nata con l'intento di reagire alle violenze e alle violazioni di diritti perpetrate durante i regimi non può in alcun modo legittimare l'odio¹³. Razzismo, sessismo, omofobia non possono rappresentare esercizio della libertà di pensiero, la quale al contrario trova un limite invalicabile nel rispetto dei diritti costituzionali altrui.

Questa tesi trova conferma nella giurisprudenza costituzionale, la quale ha individuato nel rispetto della dignità della persona il limite all'art. 21 Cost.

A proposito merita di essere richiamata la sentenza n. 293 del 2000¹⁴, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità relativa a una disposizione della legge sulla stampa che sanzionava penalmente la diffusione di «stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti».

Secondo la Corte la libertà di pensiero non può «infiacire la norma sotto il profilo della legittimità costituzionale, poiché essa è qui concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana». La limitazione alla libertà di espressione, voluta dalla norma oggetto, diviene presidio posto a tutela della dignità umana, di cui all'art. 3 Cost.

Oltre ai principi appena richiamati, è necessario porre l'attenzione su principi che attengono allo specifico ambito accademico, ed in particolare sull'art. 33 della Costituzione. Quest'ultimo potrebbe venire in rilievo sotto due aspetti differenti: la libertà di insegnamento e il principio di autonomia universitaria.

In primo luogo, ci si potrebbe chiedere se di fronte alla pubblicazione di un *post* misogino da parte di un docente sia possibile invocare la libertà di insegnamento. Al fine di far valere la libertà di

13. M. D'Amico, *Odio on line: limiti costituzionali e sovranazionali*, cit., pp. 15 ss.

14. Corte cost. sent. n. 293 del 2000.

insegnamento si dovrebbe dimostrare una improbabile connessione tra la funzione dell'insegnamento e il contenuto "misogino" diffuso. Inoltre, si ritiene che nei confronti della libertà di insegnamento valgano gli stessi limiti posti alla libertà di manifestazione del pensiero: il rispetto dei diritti altrui e altri principi costituzionalmente garantiti¹⁵.

Tale limite sembra codificato anche nella normativa interna degli Atenei. Il Codice etico dell'Università degli Studi di Milano precisa, all'art. 1, che l'Università promuove la libertà dell'insegnamento «nel rispetto dei diritti fondamentali».

In secondo luogo, l'art. 33 Cost. potrebbe essere richiamato sotto il profilo del principio dell'autonomia universitaria¹⁶. Come si preciserà meglio, in forza di tale principio le Università si sono dotate di una serie di norme nei propri regolamenti, idonee a contrastare e a limitare la diffusione della misoginia *on line*, nonostante il vuoto normativo nazionale.

4. Il vuoto normativo e le proposte di legge volte a contrastare la misoginia *on line* e *off line*

Attualmente non esistono norme specificamente volte a contrastare la misoginia, (a)né *on line*, (b)né *off line*.

a) Per quanto riguarda il *web*, non vi è alcuna norma vincolante volta a limitare, nel nostro ordinamento, la diffusione della misoginia e dello *hate speech*.

Sono stati presentati in Parlamento alcuni progetti di legge volti a contrastare la diffusione dei discorsi d'odio sul *web*. Tra questi meritano di essere ricordati: il progetto A.S. n. 1455, prima firmataria l'On. Fedeli, «Misure per il contrasto del fenomeno dell'istigazione all'odio sul web», del 18 novembre 2019 e il progetto A.C. n. 2936, prima firmataria l'On. Boldrini «Misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete internet», presentato alla Camera il 10 marzo 2021.

Ai fini del contrasto della misoginia, il progetto di legge a firma dell'On. Fedeli rischia di essere inefficace. Quest'ultimo, infatti, defi-

15. In generale sul tema G. Fontana, *Art. 33*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet giuridica, Torino, 2006.

16. Di recente sul principio di autonomia universitaria B. Caravita, *L'autonomia universitaria oggi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2021.

nisce illeciti i contenuti corrispondenti alle fattispecie di cui agli artt. 604 *bis*, 604 *ter*, 604 *quater* del Codice penale, i quali puniscono chi istiga a commettere atti di discriminazione e violenza per motivi fondati sulla razza, sull'etnia e sulla religione, senza fare alcun riferimento al sesso. L'approvazione di una legge così formulata, dunque, non consentirebbe di contrastare la misoginia, in assenza di una preventiva modifica dei suddetti articoli del Codice penale.

Diversamente, il progetto di legge a firma dell'On Boldrini estende le fattispecie di cui agli artt. 604 *bis*, *ter* e *quater* del Codice penale anche a condotte mosse da motivi fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità» (art. 3 del progetto dell'On. Boldrini). La proposta di legge Boldrini, pur presentando alcune criticità in relazione alle procedure di rimozione dei contenuti¹⁷, è da accogliere con favore poiché avrebbe l'effetto di colmare il vuoto legislativo in materia di contrasto alla misoginia *on line*.

b) Per quanto riguarda la realtà *off line*, è necessario evidenziare che non vi sono norme nel nostro ordinamento volte a punire condotte misogine.

Infatti, come si è accennato, gli artt. 604 *bis*, *ter* e *quater* del Codice penale «Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa» non puniscono le condotte di istigazione ad atti discriminatori o alla violenza fondati su motivi attenenti al sesso della persona¹⁸. Il disegno di legge a firma dell'On. Zan in discussione al Senato, intorno al quale si è acceso un vivace dibattito nell'opinione pubblica, mira ad estendere le fattispecie di reato anche all'omotransfobia, alla misoginia e all'odio contro le persone con disabilità¹⁹.

17. In sintesi, la proposta rimette in prima battuta a soggetti privati, poi ad un organismo di autoregolamentazione e, infine, al Garante della Privacy (solo su ricorso) poteri censori, esautorando il ruolo del giudice cfr. P. Villaschi, *I progetti di legge in discussione in Italia: analisi critica*, in M. D'Amico, C. Siccardi, *La Costituzione non odia*, cit., pp. 185 ss.

18. Sul tema cfr. da M. D'Amico, *Audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sui progetti di legge volti a contrastare l'omofobia e le discriminazioni fondate sull'identità di genere*, in www.camera.it, 18 febbraio 2020.

19. Cfr. A.S. n. 2005, primo firmatario l'On. Zan, «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità», trasmessa al Senato il 5 novembre 2020.

Nell'ambito della discussione parlamentare, sono state sollevate diverse critiche al progetto di legge. Una tra queste merita di essere ricordata in questa sede, poiché strettamente attinente al tema del linguaggio misogino.

Vi era chi, infatti, era contrario all'ampliamento delle fattispecie penali in relazione all'istigazione di atti discriminatori o violenti fondati su motivi riguardanti l'identità di genere e il sesso²⁰.

Semplificando, secondo alcune componenti femministe, l'inserimento dell'identità di genere avrebbe "sminuito" la discriminazione di genere, comportando l'irrilevanza del sesso biologico.

Ancora vi era chi riteneva errato estendere l'ambito di applicazione di cui agli artt. 604 *bis*, *ter* e *quater* del Codice penale anche alle condotte di istigazione e violenza contro le donne. Secondo questi ultimi, infatti, le donne, rappresentando metà della società e non un gruppo, non avrebbero potuto in alcun modo essere equiparate alle minoranze etnico religiose tutelate dalla legge Mancino (D.lgs n. 122 del 1993).

Queste critiche sfumano e perdono consistenza se si tiene in considerazione il fondamento costituzionale delle norme in questione: il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.

Gli artt. 604 *bis* e *ter* del Codice penale sono stati inseriti, ad opera del D.lgs. n. 21 del 2018 per esigenze di riordino della materia penale, nella nuova sezione I-bis (Capo III titolo XII libro II), rubricata «*Dei delitti contro l'eguaglianza*».

Non si tratta di una precisazione meramente terminologica, ma il legislatore ha voluto identificare il bene giuridico protetto nell'eguaglianza e nella dignità della persona²¹. Se il fondamento costituzionale degli artt. 604 *bis*, *ter* e *quater* del Codice penale è l'art. 3 Cost. che vieta qualsiasi forma di discriminazione sarebbe irragionevole non estendere l'ambito di applicazione di tali fattispecie penali anche a condotte fondate su motivi legati al sesso della persona.

20. Cfr. il pensiero della Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere V. Valente, *La legge contro l'omotransfobia è necessaria, lasciamone le donne fuori*, in *Huffpost*, 2020 https://www.huffingtonpost.it/entry/la-legge-contro-lomotransfobia-e-necessaria-lasciamone-le-donne-fuori_it_5f009833c5b612083c5cea2f.

21. Così M. D'Amico, *Audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sui progetti di legge volti a contrastare l'omofobia e le discriminazioni fondate sull'identità di genere*, in *www.camera.it*, 18 febbraio 2020.

5. I *social network* degli Atenei: quali regole?

Alla luce del vuoto normativo è opportuno domandarsi quali regole valgono di fronte alla pubblicazione di un *post* misogino da parte di un componente della comunità accademica.

È necessario considerare che i *social network* si sono dotati di *standard*, regole che devono essere rispettate dagli utenti e che individuano i contenuti illeciti. Prendendo ad esempio gli *standard* di Facebook – seppur sia opportuno sapere che tutte le piattaforme si sono dotate di regole analoghe – essi descrivono «cosa è consentito e cosa è vietato sull'app Facebook». Tali regole «si applicano a tutti, in tutto il mondo e a tutti i tipi di contenuti» e hanno l'obiettivo di «creare un luogo in cui le persone possano esprimersi»²².

Riguardo allo specifico tema della misoginia viene in rilievo lo *standard* di Facebook n. 13, il quale vieta l'utilizzo su Facebook di contenuti che incitano all'odio: «non consentiamo l'incitamento all'odio su Facebook, in quanto crea un ambiente di intimidazione ed esclusione e in alcuni casi potrebbe promuovere la violenza fisica *offline*»²³.

Gli *standard* della *community* definiscono incitamento all'odio in modo ampio: «un attacco diretto rivolto alle persone (piuttosto che a concetti o istituzioni) sulla base di quelle che chiamiamo caratteristiche protette: razza, etnia, nazionalità, disabilità, affiliazione religiosa, casta, orientamento sessuale, sesso, identità di genere e malattie gravi». Inoltre, Facebook precisa che un simile «attacco» può concretizzarsi in «discorsi violenti o disumanizzanti, stereotipi offensivi, affermazioni di inferiorità, espressioni di disprezzo, disgusto o rifiuto, imprecazioni e incitazioni all'esclusione o alla segregazione».

La definizione generale appena indicata è idonea a includere anche episodi di misoginia, facendo riferimento al «sesso» e a «stereotipi offensivi» o a «affermazioni di inferiorità» di cui spesso sono purtroppo vittime proprio le donne.

Facebook non si limita a definire in via generale i discorsi d'odio, ma esemplifica in modo dettagliato i contenuti illeciti, facendo esplicito riferimento anche a contenuti misogini. Sono vietati, infatti, contenuti:

22. Cfr. gli *Standard* della *community* di Facebook <https://transparency.fb.com/it-it/policies/community-standards/>.

23. Sul tema si veda P. Villaschi, *La (non) regolamentazione dei social network e del web*, in M. D'Amico, C. Siccardi (a cura di), *La Costituzione non odia*, cit., pp. 113 ss.

- che «mettono in pericolo le donne diffondendone immagini di nudo contro la loro volontà o senza la loro autorizzazione»;
- che «trattano le donne come oggetti si riferiscono alle donne come proprietà»;
- che «costituiscono espressioni relative alla superiorità degli uomini rispetto alle donne»²⁴.

Oltre alle regole dei *social network*, è necessario evidenziare che le Università si sono via via dotate di *policy* per gestire le pagine *social* degli Atenei. Queste *policy* definiscono le finalità della pagina, lo stile, i tempi di pubblicazione e le modalità di moderazione dei contenuti.

Quanto alla liceità dei contenuti, osservando le linee guida degli Atenei, si registrano due approcci diversi.

Da un lato, alcune Università hanno deciso di indicare nelle linee guida di Ateneo alcune regole di condotta.

Ad esempio, la «Social media policy dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"»²⁵ precisa che «la pubblicazione di contenuti e commenti sui profili istituzionali dell'Ateneo, o di specifiche strutture appartenenti all'Ateneo, comporta l'accettazione delle presenti regole di condotta». Tra queste regole di condotta le predette *policy* precisano che «non saranno comunque tollerati» «atteggiamenti provocatori che ledano la dignità personale, i diritti delle minoranze e dei minori, i principi di libertà e uguaglianza». Anche l'Università di Bologna, nello «stabilire termini e condizioni di utilizzo degli spazi *social* istituzionali» dell'Università di Bologna invita gli utenti a rispettare alcune «regole fondamentali», come «evitare insulti, volgarità, offese, minacce e, in generale, atteggiamenti violenti»²⁶.

Dall'altro lato, alcuni Atenei, come l'Università di Milano, per quanto attiene alla liceità dei contenuti rinviano direttamente agli *standard* dei *social network*: sulla pagina del sito dedicata ai *social media* si legge: «l'Università degli Studi di Milano aderisce alle linee gui-

24. Cfr. gli *Standard* della *community* di Facebook <https://transparency.fb.com/it-it/policies/community-standards/violence-incitement/>.

25. Cfr. la «Social media policy dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope» pubblicata sul sito di Ateneo https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/statuto_regolamenti/regolamenti_di_carattere_generale/social_media_policy_ateneo_15012019.pdf.

26. Cfr. *Policy* di utilizzo degli spazi dell'Università di Bologna sui *social network* dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/policy-utilizzo--spazi-social-universita-di-bologna>.

da e alle condizioni di utilizzo fissate da Facebook, Twitter e YouTube che invitiamo a consultare e a rispettare». Sulla stessa pagina vengono indicati i contenuti che potrebbero essere oggetto di rimozione quali «commenti, anche con immagini, video e link, di contenuto violento, minatorio, discriminatorio, calunnioso, volgare, offensivo o tollerante nei confronti di atti violenti o illegali»²⁷.

Grazie a queste regole e al lavoro di monitoraggio e moderazione dei contenuti degli uffici comunicazione, è difficile che nelle pagine istituzionali di Atenei si scatenino commenti misogini e, ove questo accada, essi saranno prontamente rimossi.

Come anticipato, tuttavia, il panorama delle pagine *social* che in qualche modo possono essere riconnesse all'Ateneo è vario. *Post* misogini potrebbero essere pubblicati sulle pagine di docenti o su gruppi connessi all'Università: queste pagine non sono soggette alle *policy* di Ateneo e al controllo degli uffici comunicazione.

In questi casi, di fronte ad un *post* misogino è necessario attivare la procedura di segnalazione prevista dalle piattaforme.

Queste procedure sono molto problematiche sia dal punto di vista dei principi costituzionali, sia della loro efficacia.

Dal primo punto di vista, è necessario ribadire che queste procedure implicano decisioni con effetti censori, lasciandone la competenza a soggetti privati, senza alcun intervento dell'autorità giudiziaria²⁸.

Dal secondo punto di vista, è opportuno ricordare che la decisione sulla rimozione del contenuto d'odio è intrapresa da un *team* di persone, i c.d. moderatori di contenuti, che prendono, in media, oltre mille decisioni al giorno (ogni venti, quaranta secondi)²⁹. Ciò ovviamente aumenta le possibilità di errore, potendo determinare la censura di messaggi che non integrano *hate speech* o la permanenza in rete messaggi che incitano alla violenza.

Nel caso in cui l'autore di un *post* misogino sia un rappresentante della comunità accademica, la procedura da seguire per la segnalazio-

27. Cfr. la pagina del sito dell'Università degli Studi di Milano dedicata ai *social media* <https://www.unimi.it/it/ateneo/la-statale/comunicazione-e-media/social-media>.

28. Proprio queste problematiche hanno portato il Conseil constitutionnel (Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020) a sancire l'illegittimità costituzionale della Loi Avia, la legge francese contro l'odio *on line*. Sul punto sia consentito il rinvio a C. Siccardi, *La Loi Avia. La legge francese contro l'odio on line (o quello che ne rimane)*, in M. D'Amico, C. Siccardi, *La Costituzione non odia*, cit., pp. 167 ss.

29. Sul tema P. Franchi, *Gli obsoleti. Il lavoro impossibile dei moderatori di contenuti*, Agenzia X, Milano, 2021.

ne/rimozione potrebbe essere, non solo quella interna alla piattaforma, ma quella prevista dalla normativa degli Atenei.

6. La normativa interna degli Atenei: argine all'odio contro le donne?

Nel caso in cui il *post* misogino sia pubblicato da un componente della comunità accademica, è necessario far riferimento anche alle norme previste dai regolamenti di Ateneo.

Analizzando la normativa dell'Università degli Studi di Milano³⁰, si rinvengono alcune norme idonee a contrastare la diffusione del linguaggio misogino sia da parte degli studenti, sia da parte dei docenti.

Per quanto attiene alla componente studentesca, è sufficiente ricordare che l'art. 52 del Regolamento generale di Ateneo impone agli iscritti di «uniformarsi alle norme di legge e ai principi e modelli di corretto comportamento all'interno degli spazi universitari». Sempre secondo la stessa norma costituiscono illeciti disciplinari gli atti che «risultino offensivi e discriminatori nei confronti di studenti, docenti, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto che frequenti i locali dell'Università». Tra questi atti potrebbe essere annoverata la pubblicazione di un *post* misogino, rivolto, ad esempio, contro una professoressa o una rappresentante del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. A tali illeciti corrisponde un sistema sanzionatorio progressivo che può giungere sino alla sospensione temporanea dall'attività didattica³¹.

Per quanto attiene al personale docente, è necessario segnalare che la pubblicazione di un *post* misogino sui *social* potrebbe costituire, a seconda della gravità, un illecito disciplinare o un illecito deontologico³².

Nel caso in cui la frase pubblicata sia tale da costituire una violazione di legge o di una norma dei regolamenti interni, il comportamento del docente potrebbe integrare un illecito disciplinare in relazione al quale sarà competente il Collegio di disciplina. In questo senso potrebbero venire in rilievo le norme del Codice per la tutela

30. Lo Statuto e i regolamenti dell'Università degli Studi di Milano sono pubblicati sul sito di Ateneo nella sezione "normativa" <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative>.

31. Cfr. art. 52 del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Milano.

32. Cfr. art. 11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano.

del benessere e della dignità delle persone, elaborato nel 2020, dal CUG³³. Il Codice, infatti, è volto a porre al riparo le componenti della comunità universitaria da «comportamenti discriminatori» «molestie morali e psicologiche» (art. 1); fattispecie che potrebbero essere messe in atto anche sui *social*.

Nel caso in cui le parole pubblicate sui *social network* violino le norme del Codice etico, il comportamento del docente potrebbe integrare un illecito deontologico.

L'art. 3 del Codice etico dell'Università degli Studi di Milano, rubricato "Doveri dei componenti dell'Università", stabilisce che questi ultimi sono tenuti a rispettare i diritti altrui, non solo negli «atti», ma anche nelle «espressioni».

Di fronte alla commissione di simili illeciti, le normative degli Atenei prevedono diverse sanzioni, irrogate secondo il principio di gradualità: il richiamo verbale; il richiamo scritto riservato; il richiamo con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo; l'esclusione per non più di sei mesi dagli organi istituzionali e/o dagli organi delle strutture di appartenenza; l'esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo³⁴.

Queste sanzioni sembrano essere efficaci. Infatti, la sanzione più blanda del richiamo verbale, irrogata nei confronti dell'autore del *post* offensivo contro Kamala Harris, ha portato alla rimozione dello stesso in meno di dodici ore³⁵. Diversamente le procedure di segnalazione dei *social network* non avrebbero condotto allo stesso esito, avendo tempi molto più lunghi e concludendosi raramente con la rimozione del *post*.

Infine, è importante segnalare che la normativa di Ateneo non si preoccupa solo del sistema sanzionatorio, ma prevede strumenti che potrebbero essere utili alla tutela delle vittime di misoginia.

Le vittime di un linguaggio misogino in Ateneo potrebbero rivolgersi alla Consiglieria di Fiducia, che, ai sensi del Codice per il be-

33. Il Codice, entrato in vigore nel febbraio 2020, ha sostituito i due precedenti Codici di condotta dell'Università degli Studi di Milano, rispettivamente contro le molestie sessuali nei luoghi di studio e di lavoro e per la prevenzione del mobbing cfr. <https://work.unimi.it/avvisi/122619.htm>.

34. Cfr. ancora art. 11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano.

35. A seguito del procedimento davanti agli organi accademici è stata irrogata anche la sanzione della sospensione dall'attività lavorativa per un mese e la corrispondente sospensione della retribuzione cfr. https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/05/14/post-sessista-su-kamala-harris-statale-milano-sospende-prof_ca18186d-d9ed-48ee-affe-80d28f9f68ab.html.

nessere e la dignità delle persone (art. 4), rappresenta «il punto di riferimento in Ateneo per situazioni di disagio lavorativo, mobbing, discriminazioni di ogni genere e tipo, molestie, molestie sessuali, morali/psicologiche».

Alla luce di quanto sin qui esposto, a fronte del vuoto normativo, la normativa universitaria sembra più incisiva delle regole e delle procedure dei *social network*, assicurando celermente la rimozione del *post* misogino e garantendo una tutela alle vittime.

7. Alcune proposte

In conclusione, sembra utile interrogarsi sulle azioni concrete che le Università possono mettere in campo per contrastare la diffusione di un simile linguaggio.

Anzitutto, alla luce dell'analisi appena effettuata, parrebbe utile elaborare delle linee guida a livello nazionale, se possibile in seno alla CRUI, relative alla gestione dei *social network* degli Atenei.

Tali linee guida potrebbero, da un lato, uniformare le *policy* in materia di gestione delle pagine istituzionali, esplicitando le regole di condotta; dall'altro lato, per quanto attiene alla segnalazione/rimozione dei contenuti illeciti esse potrebbero far riferimento, non solo a quanto previsto dagli *standard* delle piattaforme, ma anche alle più efficaci procedure interne degli Atenei, come analizzate nel paragrafo precedente.

Infine, le Università potrebbero giocare un ruolo fondamentale nel contrasto all'odio contro le donne, mediante l'esercizio delle funzioni che le sono proprie, di didattica, terza missione e ricerca: il progetto DIR-LING+ è un primo fondamentale passo in questo senso.

